

COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI FOGNATURA**  
**E DEPURAZIONE**



**INDICE****SEZIONE I****NORME GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione degli scarichi
- Art. 4 - Competenze

**SEZIONE II****SCARICHI RECAPITANTI  
NELLA PUBBLICA FOGNATURA****TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art. 5 - Obbligo di allacciamento
- Art. 6 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 7 - Attivazione dello scarico
- Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura
- Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata
- Art. 11 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private
- Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 15 - Immissioni vietate
- Art. 16 - Scarico acque bianche e assimilate
- Art. 17 - Insedimenti temporanei
- Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 19 - Rilevazioni dei consumi idrici
- Art. 20 - Scarichi dei campeggi

**TITOLO II - UTENZE CIVILI****Capitolo I - Nuovi fabbricati**

- Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere
- Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento

Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative

Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

**Capitolo II - Fabbricati esistenti**

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative

Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative

Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere autorizzate allo scarico per utenze non abitative

Art. 32 - Utenze abitative già allacciate

Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate

Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

**TITOLO III - INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI****Capitolo I - Norme generali**

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

Art. 41 - Utenze produttive già allacciate

Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Art. 44 - Impianti di pretrattamento

Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

**SEZIONE III  
SCARICHI SUL SUOLO,  
SUGLI STRATI SUPERFICIALI  
DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO  
SUPERFICIALI****TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 46 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

- Art. 47 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 48 - Attivazione dello scarico
- Art. 49 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico
- Art. 50 - Rilevazione dei consumi idrici

## TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

### Capitolo I - Nuovi Fabbricati

- Art. 51 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 52 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 53 - Modalità tecniche dello scarico

### Capitolo II - Fabbricati esistenti

- Art. 54 - Insedimenti abitativi
- Art. 55 - Insedimenti civili non abitativi
- Art. 56 - Esecuzione d'ufficio del progetto
- Art. 57 - Esecuzione d'ufficio delle opere

## TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Art. 58 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico
- Art. 59 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 60 - Autorizzazione allo scarico o esercizio
- Art. 61 - Insedimenti produttivi esistenti
- Art. 62 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 63 - Norme tecniche per lo scarico
- Art. 64 - Impianti di pretrattamento o di depurazione
- Art. 65 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

## SEZIONE IV ASPETTI TRIBUTARI

- Art. 66 - Canoni di fognatura
- Art. 67 - Corresponsione del canone
- Art. 68 - Determinazione delle tariffe
- Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili
- Art. 70 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

- Art. 71 - La riscossione
- Art. 72 - Contenzioso

## SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 73 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 74 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 75 - Norme transitorie
- Art. 76 - Sanzioni amministrative
- Art. 77 - Pubblicità

## ALLEGATI

- All. 1 - Stralcio di alcuni articoli del P.R.R.A.
- All. 2 - Plan. Tipo di Progetto di Fognatura (1)
- All. 3 - Pozzetto Tipo di Allacciamento
- All. 4 - Plan. Tipo di Progetto di Fognatura (2)
- All. 5 - Plan. Tipo di Progetto di Fognatura (3)

## SEZIONE I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.

2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

3. In particolare ha lo scopo di stabilire:

- a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- e) le norme tecniche di allacciamento;
- f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
- g) le sanzioni amministrative

4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella 3, allegato 5 colonna "Scarico in acque superficiali", del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) acque nere: le acque usate per le varie

attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella 3, allegato 5 colonna "Scarico in acque superficiali", del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 4) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile
- 5) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 6) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 7) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- 8) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- 9) scarichi di insediamenti civili o di acque reflue domestiche: quelli provenienti dagli insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono in:

a) scarichi di tipo A: quelli provenienti:

1) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;

2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	=	30°
PH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD	=	500 mg/l



N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
tensioattivi	=	10 mg/l
oli e grassi	=	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5 colonna "Scarico in acque superficiali", del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;
- b) scarichi di tipo B: quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame.
- c) scarichi di tipo C: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca;
- 10) scarichi di insediamenti produttivi o di acque reflue industriali: quelli provenienti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, come sopra definite, e dalle acque meteoriche di dilavamento e diversi da quelli definiti al precedente punto 9);
- 11) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 12) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 13) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 14) fognatura pubblica: una rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita da comuni, comunità montane o loro consorzi;
- 15) fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 16) fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere, ovvero quando, pur in presenza delle condotte nere e bianche, la condotta acque nere non è collegata all'impianto di depurazione,
- 17) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- 18) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- 19) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 20) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 21) fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore della normativa del P.r.r.a. (Piano regionale di risanamento delle acque);
- 22) fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore della normativa del P.r.r.a.;
- 23) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricevente.

### Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:

- a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;

b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.

2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, lettera b) e c), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

#### Art. 4 - Competenze

1. Il Comune ed il Consorzio, nel seguito denominati ente di gestione, provvedono alla limitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.r.r.a.

2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'ente di gestione.

### SEZIONE II SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

#### TITOLO I - NORME GENERALI

#### Art. 5 - Obbligo di allacciamento

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di coinvolgimento e depurazione disponibili o previsti.

#### Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'ente di gestione.

2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

4. L'ente di gestione comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

#### Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni e tariffe previsti dalla legislazione vigente.

#### Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

#### Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. L'ente di gestione provvede a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà.

2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dall'ente gestore; i lavori di allacciamento non comprendono la posa in opera del pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di griglia per la ritenzione dei materiali non idonei (allegato n. 3) che sarà a carico dell'utente.

3. La Giunta Comunale stabilisce gli importi una tantum a carico del privato per l'allacciamento sia alle acque nere e bianche.

#### Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'ente di gestione procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'ente di gestione e in caso di contrasto accertate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

#### Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

#### Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

4. Dovrà essere garantito un solo allaccio alle reti acque nere e bianche per ogni singolo

lotto definito urbanisticamente, tale condizione varrà anche per le costruende fognature comunali e/o nuovi piani di allacciamento.

#### Art 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'ente di gestione

2. Gli utenti segnalano all'ente di gestione le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. È facoltà dell'ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.

6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita autorizzazione con l'ente di gestione. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

#### Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione con esclusione delle vasche condensa-grassi.

2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione

ovvero riempimento con materiale inerte costipato

3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

4. L'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

#### Art. 15 - Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

#### Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, nella pubblica fognatura.

#### Art. 17 - Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

#### Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinalimento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'ente di gestione può autorizzare l'immissione di queste nella rete

delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

#### Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'ente di gestione. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ente stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.

3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere all'ente di gestione di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

#### Art. 20 - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 17 della normativa del P.r.r.a.,

## TITOLO II - UTENZE CIVILI

### CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

1. Gli elaborati di progetto per l'esecuzione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, sono presentati all'ente di gestione, utilizzando la procedura prevista per la Denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96.

2. Gli elaborati, predisposti in n.3 copie, consistono in:

- 1) estratto catastale in scala 1:2000;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento,

comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100 salvo accordi diversi con gli uffici competenti, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;

3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:

- numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
- fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

3. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario.

4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

5. L'ente di gestione approva gli elaborati di progetto entro venti giorni dalla data del ricevimento.

#### Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere

1. L'ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Eventuali variazioni non sostanziali apportate agli elaborati approvati sono comunicate all'ente di gestione su richiesta scritta in sede di richiesta di sopralluogo.

3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'ente di gestione dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

4. L'ente di gestione entro 30 giorni esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati o aggiornati.

#### Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene

rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della visita di verifica dell'ente di gestione.

2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

#### Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 (quattro) anni. Un anno prima della scadenza può essere richiesto il rinnovo e, fino al rilascio di un nuovo provvedimento, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto di quanto prescritto nella precedente autorizzazione, salvo che si tratti di sostanze pericolose, nel qual caso necessita di un rinnovo espresso entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. In difetto lo scarico deve cessare immediatamente.

#### Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere in tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto per la ventilazione.

5. Le colonne di scarico, a cui siano allacciati encine e lavanderie devono essere dotate a valle di idoneo pozzetto condensagrassi.

6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto

con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di griglia per la ritenzione dei materiali non idonei, mentre per la acque bianche senza griglia, disposti preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione. (vedi allegato n. 3)

7. L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà avvenire:

- nel caso di fognatura separata come indicato nell'allegato n. 2;
- nel caso di fognatura mista come indicato nell'allegato n. 5;

#### Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate e con adeguata pendenza, almeno 1%.

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque specifici per fognatura come definiti dalle norme U.N.I..

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento per la rete acque nere e comunque non specifici per fognatura come definiti dalle norme U.N.I..

7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45° e comunque ispezionabili.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali come in ogni cambio di direzione ed innesto.

9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

#### Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

#### Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.

2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.

### CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

#### Art. 29 - Allacciamento utenze abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'ente di gestione avvisa i possibili utenti, predispose il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

#### Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'ente di gestione notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

2. Tali elaborati di progetto, prescritti all'art. 21, sono approvati dall'ente di gestione.

3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, rientrano nei casi previsti per le utenze domestiche.

#### Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere. Autorizzazione allo scarico per utenze

## non abitative

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 22, commi 1, 2 e 4.

2. L'utente dà comunicazione scritta all'ente di gestione dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto o di aggiornamento e comunque in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, allegando la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori.

3. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

4. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte dell'ente di gestione della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati o aggiornati.

## Art. 32 - Utenze abitative già allacciate

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'ente di gestione.

2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento, l'ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art. 29.

## Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate

1. Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente di gestione.

2. È facoltà dell'ente di gestione imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 21 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

## Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli articoli 29, 30, 32 e 33, l'ente di gestione provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

## Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'ente di gestione provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

## Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.

TITOLO III  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

## CAPITOLO I - NORME GENERALI

## Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione e i valori di emissione in fognatura rientrino tra quelli previsti dalle tabelle 3, 3/A, e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152 e successive modificazioni ed integrazioni del 11 maggio 1999.

2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti.

3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2 punto 9 lettera A)-2, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi

dell'attività produttiva.

4. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

#### Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento all'ente di gestione.

2. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento all'ente di gestione secondo le modalità previste dall'art. 21 comma 1 del presente regolamento.

#### Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione, presentati con le modalità stabilite dall'art. 21 comma 1, comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 3. Copie:

- 1) estratto catastale in scala 1:2000;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200 salvo accordi diversi con gli uffici competenti, riportante:
  - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
  - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - c) i pozzetti di ispezione finali e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
  - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
- b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
- c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
- d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale,

3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza; le generalità del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico; i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

5. L'ente di gestione, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento

produttivo.

#### Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), l'ente di gestione, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 41 - Utenze produttive già allacciate

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'ente di gestione domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'ente stesso dalla normativa in materia.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente a seguito di esito favorevole della visita di verifica dell'ente di gestione.

#### Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verificano:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità,
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, e il

suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative delle caratteristiche dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

5. L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 (quattro) anni. Un anno prima della scadenza può essere richiesto il rinnovo e, fino al rilascio di un nuovo provvedimento, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto di quanto prescritto nella precedente autorizzazione, salvo che si tratti di sostanze pericolose, nel qual caso necessita di un rinnovo espresso entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. In difetto lo scarico deve cessare immediatamente.

#### Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

6. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque specifici per fognatura come definiti dalle norme U.N.I.

7. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento per la rete acque nere e comunque non specifici per

fognatura come definiti dalle norme U.N.I.

8. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45° e comunque ispezionabili.

9. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali e comunque ogni cambio direzione ed innesto.

10. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ad ogni cambio direzione ed innesto ed ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

11. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

12. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.

13. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

14. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

15. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

16. L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà avvenire:

- nel caso di fognatura separata come indicato nell'allegato n. 2;
- nel caso di fognatura mista come indicato nell'allegato n. 5;

#### Art. 44 - Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente, che ne assicura il corretto

funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 39, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'ente competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

#### Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dall'ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

2. In casi particolari e motivati l'ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

3. L'ente competente ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

4. Per casi particolari e motivati l'ente competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

### SEZIONE III SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

**TITOLO I - NORME GENERALI****Art. 46 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico**

1. Gli scarichi di insediamenti civili con recapito sul suolo, devono rispettare i limiti indicati nella tabella 4, all. 5 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

**Art. 47 - Autorizzazione allo scarico**

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato secondo le modalità contemplate dal presente regolamento di fognatura comunale.

2. È fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

**Art. 48 - Attivazione dello scarico**

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

**Art. 49 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico**

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei

manufatti di scarico.

3. È facoltà dell'ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

**Art. 50 - Rilevazioni dei consumi idrici**

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'autorità competente al controllo.

**TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI****CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI****Art. 51 - Elaborati di progetto delle opere di scarico**

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, sono presentati all'ente di gestione secondo le modalità previste con l'art. 21 comma 1 del presente regolamento.

2. Gli elaborati, predisposti in n 3 copie, consistono in:

- 1) estratto catastale in scala 1:2000;
- 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100 salvo diverso accordo con gli uffici competenti, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di

- subirrigazione;
- 3) dichiarazione di conformità dell'impianto di subirrigazione a quanto disposto dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1977 allegato 5 punto 5;
- 4) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:

- numero e superficie degli appartamenti;
- numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi con scarichi civili
- fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

3. La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari.

4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

#### Art. 52 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 22 e 23.

#### Art. 53 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel comma sesto dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

## CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

### Art. 54 - Insediamenti abitativi

1. Il sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. In caso di difformità dal presente regolamento il sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine in conformità alla normativa del P.r.r.a.

### Art. 55 - Insediamenti civili non abitativi

1. Il sindaco, con ordinanza da notificarsi a ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal responsabile del servizio interessato a seguito di verifica di conformità, da parte dell'ente gestore, delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.r.r.a..

3. Il sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art. 48.

### Art 56 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli artt. 54 e 55 il comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese

tecniche relative alla loro compilazione.

#### Art. 57 - Esecuzione d'ufficio delle opere

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il comune provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

### TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

#### Art. 58 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati all'allegato 5 nella tabelle 3, 3/A e 5 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre gli scarichi con recapito sul suolo devono rispettare i limiti indicati nella tabella 4, all. 5 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella A3, allegata alla normativa del P.r.r.a.

3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

4. L'ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr(VI), Cu, Hg, Pb, Se, e Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto.

5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

#### Art. 59 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 38, 39, devono essere presentati presso l'ufficio provinciale competente e comprendono:

- 1) estratto catastale in scala 1:2000;
- 2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la Planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200 salvo diverso accordo con gli uffici competenti, riportante:
  - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
  - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - e) il pozzetto di ispezione finale;
  - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala non inferiore a 1:200, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
  - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;
  - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
  - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;
  - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;
  - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

#### Art. 60 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla provincia, subordinatamente a quanto previsto

dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lett. b), il Responsabile del Servizio competente, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 61 - Insediamenti produttivi esistenti

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui agli artt. 59 e 60.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

#### Art. 62 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verificano:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova

domanda.

5. L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 (quattro) anni. Un anno prima della scadenza può essere richiesto il rinnovo e, fino al rilascio di un nuovo provvedimento, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto di quanto prescritto nella precedente autorizzazione, salvo che si tratti di sostanze pericolose, nel qual caso necessita di un rinnovo espresso entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. In difetto lo scarico deve cessare immediatamente.

#### Art. 63 - Norme tecniche per lo scarico

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o subirrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della delibera del comitato dei ministri 4 febbraio 1977.

2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.

4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

#### Art. 64 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di

cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

**Art. 65 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi**

1. In casi particolari e motivati il sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

2. L'autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

3. Per casi particolari e motivati il sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà altresì di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

#### SEZIONE IV ASPETTI TRIBUTARI

**Art. 66 - Canoni di fognatura e depurazione**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli artt. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modifiche e integrazioni, un canone secondo apposita tariffa fino all'applicazione di quella prevista per il servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della legge n. 36/94.

**Art. 67 - Corresponsione del canone**

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al

quale tale utilizzazione è esercitata.

2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

3. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

**Art. 68 - Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.

2. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziata, con provvedimento del Comune.

3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili o produttivi compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

**Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili**

1. Il volume dell'acqua scaricata ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui all'art. 68, è determinato ai sensi dell'art.14, comma 3 della legge 36/94, ovvero "in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata".

2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

**Art. 70 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi**

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente.

3. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla

liquidazione del canone.

4. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14 settembre 1931, n. 117.

#### Art. 71 - La riscossione

I. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal D.P.R. n.43/88.

#### Art. 72 - Contenzioso

I. Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio della autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

### SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 73 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.

#### Art. 74 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.

#### Art. 75 - Norme transitorie

I. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

#### Art. 76 - Sanzioni amministrative

I. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dal titolo V del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 77 - Pubblicità

1. L'ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

## ALLEGATI

### P.R.R.A. art. 17. Terzo comma:

Per i soli insediamenti adibiti a civile abitazione, non collegabili alle pubbliche fognature, è ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff, nei corpi idrici superficiali ovvero su suolo secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e salvo il rispetto delle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236.

### P.R.R.A. art. 17. Quarto comma:

E' ammesso lo scarico secondo le modalità di cui al comma 3 per gli altri insediamenti con scarichi di tipo A, qualora inferiori alla soglia S1. Insediamenti superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature.

### P.R.R.A. art. 17. Sesto comma:


E' ammesso lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da insediamenti di cui al comma precedente secondo le modalità indicate nelle norme per lo spargimento di liquami derivanti da allevamenti zootecnici che costituiscono parte integrante della presente normativa.

### P.R.R.A. art. 17 Settimo comma:

Sono definiti scarichi di tipo C gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca. Detti insediamenti devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A1 e devono provvedere alla disinfezione degli stessi.


**ALLEGATO N.1**

PLANIMETRIA 1:100





ALLEGATO N.2

SEZIONE A - A




SEZIONE B - B



ALLEGATO N.3

Allo scarico su scolo a cielo aperto

Confine di proprietà sul lato strada



## LEGENDA


---	Condotta acque bianche
—	Condotta acque nere
○	Pozzetto sifonato e pluviale
▤	Caditoia
□	Pozzetto d'ispezione
▭	Doppio pozzetto con griglia con maglia 5x10
○	Fossa Condensagrassi
▭	Impianto di depurazione/Chiarificazione
▨	Sistema di Sub-irrigazione

ALLEGATO N. 4


### LEGENDA

---	Condotta acque bianche		Doppio pozzetto con griglia con maglia 5x10
—	Condotta acque nere		Fossa Condensagrassi
○	Pozzetto sifonato e pluviale		Impianto di depurazione/Chiarificazione
	Caditoia		
	Pozzetto d'ispezione		

### PRIMA FASE



### SECONDA FASE



# COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA

Istanza n° \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Prot.n° \_\_\_\_\_



Ill.mo Sig. SINDACO  
del Comune SACCOLONGO  
(presso Acquedotto Euganeo Berico)  
VIA GALVANI, 1 - RUBANO

## Acquedotto Euganeo Berico Consorzio Interprovinciale

OGGETTO: **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**  
ai sensi dell'art. 4 punto 7 della Legge 4.12.1993 n° 493  
e successive modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(Cognome e nome)

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

Proprietario dell'unità immobiliare sita in via \_\_\_\_\_

in catasto censita al Foglio \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_

### COMUNICA

ai sensi dell'art.4 punto 7 della Legge 4.12.93 n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni che  
darà corso, nella sopradescritta unità immobiliare, all'esecuzione delle seguenti opere di fognatura :

- Adeguamento a seguito di ordinanza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Nuovo allacciamento alla fognatura comunale;
- Adeguamento a seguito di ristrutturazione o ampliamento ;
- Scarico sul suolo attraverso sub-irrigazione ;
- \_\_\_\_\_

come analiticamente descritto nella relazione asseverata ed-in conformità agli elaborati  
grafici a firma del tecnico \_\_\_\_\_

Considererò come giorno di consegna di tale Denuncia, la data e il protocollo apposto  
dal Consorzio A.E.B. delegato per il servizio di istruttoria al fine del conteggio dei termini.

Ogni comunicazione va diretta

Il Richiedente

a \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ iscritto al \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

al n° \_\_\_\_\_ presa visione dei lavori da eseguire sull'unità immobiliare sita in Comune di

SACCOLONGO in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

e censita al Foglio \_\_\_\_\_ Mapp. II \_\_\_\_\_

DICHIARA

1.- che nell'immobile sopra descritto saranno eseguite le sottospicificate opere edilizie e meglio

evidenziate negli elaborati grafici.

Descrizione analitica degli interventi :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2.- Che le opere in progetto non sono assoggettate alle disposizioni di cui alle leggi :

1/6/79 n° 1089, 29 giugno 1939 : n° 1497 e 6/12/91 n° 394 ovvero a

disposizione immediatamente operative di cui all'art. 1 bis del D.L. in data

27/6/85 n° 315 convertito dalla Legge 8/8/85 n° 431, o della legge 18/5/89

n° 183 e non è compreso nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 2/4/68 e

non è assoggettato dallo strumento urbanistico a discipline espressamente

volte alla tutela delle sue caratteristiche, ambientali, storico-archeologico ,

storico-architettoniche e storico-testimoniali.

ASSEVERA

la conformità delle opere sopraspicificate allo strumento urbanistico vigente, al

regolamento Edilizio vigente, al Regolamento di Fognatura vigente e alle norme di sicurezza

e igienico sanitarie.

Il Tecnico

**Acquedotto Euganeo Berico**

Consorzio Interprovinciale

COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA

SCHEMI DI RIFERIMENTO  
ESTRATTI DAL REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE




PLANIMETRIA 1:100


**LEGENDA**

---	Condotta acque bianche		Doppio pozzetto con griglia con maglia 5x10
—	Condotta acque nere		Fossa Condensagradi
○	Pozzetto sifonato e piovale		Impianto di decolorazione/Chiarificazione
	Caditoia		
	Pozzetto d'ispezione		


Alla fognatura SEPARATA




# PARTICOLARE POZZETTO CON GRIGLIA



SEZIONE A - A




SEZIONE B - B



# LEGENDA


Condotta acque bianche	---
Condotta acque nere	—
Pozzetto sifonato e pluviale	○
Caditoia	▤
Pozzetto d'ispezione	□
Doppio pozzetto con griglia con maglia 5x10	▢
Fossa Condensagrassi	○
Impianto di depurazione/Chiarificazione	▭
Sistema di Sub-irrigazione	▨




### LEGENDA

- Condotta acque bianche
- Condotta acque nere
- Pozzetto sifonato e pioviale
- ☐ Caditoia
- ☐ Pozzetto d'ispezione
- ☐☐ Doppio cozzetto con griglia con maglia 5x10
- Fossa Condensagrassi
- ☐ Impianto di depurazione/Chiarificazione

### PRIMA FASE



### SECONDA FASE





## PRATICA ALLACCIAMENTO FOGNATURA

Richiedente \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Proprietario dell'unità immobiliare sita in via \_\_\_\_\_

Nel Comune di \_\_\_\_\_

In catasto censita al Foglio \_\_\_\_\_ map. \_\_\_\_\_

Indicare il numero totale degli utenti da allacciare: \_\_\_\_\_

Indicare il nome degli utenti e le matricole dei contatori (compreso il contatore condominiale) oppure allegare una copia dell'ultima fattura pagata:

Utente _____	matr. _____

# Acquedotto Euganeo Berico

Consorzio Interprovinciale

SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Via Galvani, 1/A - 35030 Rubano (PD) - tel. (049) 822.18.00 - fax (049) 822.18.01

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI

SI INFORMANO I SIGG. UTENTI CHE IL TECNICO DELL'UFFICIO FOGNATURA E DEPURAZIONE (GEOM. BALSAMO RAFFAELLE) E' A DISPOSIZIONE PER IL RICEVIMENTO DEGLI UTENTI E I TECNICI NEI SEGUENTI ORARI:

LUNEDI' MATTINA

dalle ore 09.00

alle ore 12.00

LUNEDI' POMERIGGIO

dalle ore 14.30

alle ore 16.00

GIOVEDI' MATTINA

dalle ore 09.00

alle ore 12.00

29 GIU. 1999



IL DIRETTORE GENERALE  
DOCT. ING. GIANPAOLO MILAN

# COMUNE DI SACCOLONGO

Marca  
da  
Bollo

Allacciamento n° \_\_\_\_\_

di Via \_\_\_\_\_ CIV. N° \_\_\_\_\_

Spett.le  
ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO  
Consorzio Interprovinciale  
Via Galvani 1  
35030 RUBANO (PD)

OGGETTO:

ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA  
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA SULL' ESECUZIONE DEI LAVORI

il sottoscritto \_\_\_\_\_ in

qualità di (1) \_\_\_\_\_ del fabbricato sito a SACCOLONGO in via

\_\_\_\_\_ informa di aver ultimato i lavori di fognatura all'interno della proprietà

pertanto, chiede la verifica dei lavori eseguiti, da parte degli uffici preposti al controllo, onde ottenere

l'autorizzazione allo scarico dei liquami provenienti dall'edificio in parola.

Per ogni comunicazione il referente è il Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

SACCOLONGO li. \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Al momento del sopralluogo dovranno essere aperti tutti i pozzetti d'ispezione alle reti acque bianche e nere.

Nei condomini la richiesta deve essere fatta dall'Amministratore.

Nelle case bi-tri-quadrifamiliari la richiesta deve essere firmata da tutti i proprietari

(1) Proprietario, Fittavolo, Amministratore, ecc

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che i lavori di cui all'autorizzazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata al Signor \_\_\_\_\_ sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte e comunque in conformità al progetto approvato, salvo modifiche che si fossero rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

ALLA PRESENTE SI ALLEGANO N° 3 COPIE DELL'ELABORATO GRAFICO RIPORTANTE QUANTO EFFETTIVAMENTE ESEGUITO

\_\_\_\_\_ SACCOLONGO II

IL DIRETTORE DEI LAVORI

\_\_\_\_\_ (timbro professionale e firma)

PARTE RISERVATA AL GESTORE DEL SERVIZIO

REFERTO DI SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO IN DATA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ IL TECNICO ISTRUTTORE  
\_\_\_\_\_ SACCOLONGO LI



Acquedotto Euganeo Berico  
Consorzio Interprovinciale

**DATI TECNICI  
PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'  
D.I.A.**

Barrare così  la risposta che fa del caso

<b>RICHIEDENTE</b>					<b>A</b>
1.-	_____	C.F./P.I.	_____		
	cognome o denominazione	nome			
	nato a _____	il _____			
2.-	_____	C.F./P.I.	_____		
	cognome o denominazione	nome			
	nato-a _____	il _____			
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA/ SEDE</b>					
1.-	_____	(prov)	_____	(c.a.p.)	(tel)
	comune		via		
2.-	_____	(prov)	_____	(c.a.p.)	(tel)
	comune		via		
<b>TITOLO DEL RICHIEDENTE (in base al quale effettua la domanda):</b>					<b>B</b>
<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO <input type="checkbox"/> ALTRO _____					
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>					<b>C</b>
Fabricato costituito da n° _____ unità da allacciare distribuite su n° _____					
piani con le seguenti destinazioni d'uso _____					
Unità da allacciare _____ dotata _____ di permesso di abitabilità n° _____ del _____					
a nome di _____					

b) Localizzazione

Civ. n° \_\_\_\_\_  
(Indicazione della via o Piazza nella quale, recabiteranno gli scanchi)

c) DATI CATASTALI

C.T. FG. n° \_\_\_\_\_ Mapp. \_\_\_\_\_  
N. C.E.U. FG. n° \_\_\_\_\_ Mapp. \_\_\_\_\_

d) Le opere previste consentiranno l'allacciamento di n° \_\_\_\_\_ utenze complessive

--- INFORMAZIONI E DATI SPECIFICI SUL PROGETTO IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO ---

(Denuncia di Scarco)

1) Il fabbricato oggetto dell'intervento richiesto :

non è allacciato alla fognatura pubblica e attualmente l'allontanamento dei rifiuti avviene

COMPRENDE

(descrizione del n° unità e loro destinazioni)

Acque civili con scarico in via n° \_\_\_\_\_

Acque meteoriche con scarico in via n° \_\_\_\_\_

2) trattasi di insediamento di tipo civile o assimilato :

SI

NO

3) approvvigionamento idrico

allacciamento acqua potabile dell'A.E.B. n° \_\_\_\_\_ m/anno

pozzi privati n° \_\_\_\_\_ con i seguenti consumi annui \_\_\_\_\_ m/anno

4) dati di progetto ( del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di fognatura )

4.1.- calate delle grondaie : n° \_\_\_\_\_

4.2.- area del tetto : mq. \_\_\_\_\_

4.3.- area coperta : mq. \_\_\_\_\_

4.4.- area esterna perlinziale pavimentata : mq. \_\_\_\_\_

4.5.- area esterna pavimentata non perlinziale mq. \_\_\_\_\_

4.6.- area complessiva della proprietà : mq. \_\_\_\_\_

4.7.- superficie dei vani piani compresi il piano terra ed il sottotetto se abilitabile : mq. \_\_\_\_\_

mq. \_\_\_\_\_

mq. \_\_\_\_\_

mq. \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE - ATTESTAZIONI - ALLEGATI E FIRME

E

A) Il/Il richiedente/i attesta che:

- a.1.- il progettista delle opere è il Sig. \_\_\_\_\_  
con Studio in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- a.2.- Il direttore dei lavori è il Sig \_\_\_\_\_  
con Studio in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- a.3.- l'esecutore dei lavori è la Ditta \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

B) I sottoscritti, progettista dell'opera e richiedente :

b.1.- dichiarano di essere a conoscenza del regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e/o depurazione e di avere compilato la presente con i relativi allegati, in conformità dello stesso:

b.2.- allegano n° 3 copie degli elaborati di progetto delle opere di canalizzazione interna fino al punto di allacciamento e/o immissione, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra e comprendenti :

- lo stralcio della mappa catastale aggiornata in scala 1 : 2:000; e sviluppo scala 1:500 con individuazione recapiti finali.
- lo stato di fatto se trattasi di intervento sull'esistente o di sostituzione in scala 1:100:
- Piante dello stato di progetto in scala 1:100, con l'indicazione delle sorgenti dei reflui (cucine, lavanderie, doccie, bagni ecc.) con l'indicazione dell'uso cui sono destinate le tubazioni (acque bianche, nere ) il diametro delle tubazioni, pendenze e materiali, dimensione dei pozzetti e pezzi speciali, ecc.
- particolari (pozzetti di ispezione, condensa grassi, ecc.);
- relazione tecnica descrittiva.

Documentazione obbligatoria

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL / I RICHIEDENTE / I

(1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996 , n° 675 e successive modifiche.. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela della riservatezza.

DICHIARAZIONE - ATTESTAZIONI - ALLEGATI E FIRME

E

A) Il/la richiedente/i attesta che:

- a.1.- il progettista delle opere è il Sig. \_\_\_\_\_  
con Studio in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- a.2.- Il direttore dei lavori è il Sig \_\_\_\_\_  
con Studio in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- a.3.- l'esecutore dei lavori è la Ditta \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

B) I sottoscritti, progettista dell'opera e richiedente :

- b.1.- dichiarano di essere a conoscenza del regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e/o depurazione e di avere compilato la presente con i relativi allegati, in conformità dello stesso;
- b.2.- allegano n° 3 copie degli elaborati di progetto delle opere di canalizzazione interna fino al punto di allacciamento e/o immissione, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra e comprendenti :
  - lo stralcio della mappa catastale aggiornata in scala 1 : 2:000;  
e sviluppo scala 1:500 con individuazione recapiti finali.
  - lo stato di fatto se trattasi di intervento sull'esistente o di sostituzione in scala 1:100;
  - Piante dello stato di progetto in scala 1:100, con l'indicazione delle sorgenti dei reflui (cucine, lavanderie, doccie, bagni ecc.) con l'indicazione dell'uso cui sono destinate le tubazioni (acque bianche, nere ) il diametro delle tubazioni, pendenze e materiali, dimensione dei pozzetti e pezzi speciali, ecc.
  - particolari (pozzetti di ispezione, condensa grassi, ecc.);
  - relazione tecnica descrittiva.

Documentazione obbligatoria

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL / I RICHIEDENTE A

(1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996 , n° 675 e successive modifiche.. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela della riservatezza.

# LEGENDA E PARTICOLARI RETE ACQUE BIANCHE

SIMBOLI	DESCRIZIONE E PARTICOLARI
	<p>Tubazioni acque bianche: mm 140÷200 P.V.C. serie pesante di colore rosso</p>
	<p><b>POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE</b> pozzetto con camera di altezza minimo di 25 cm. dalla base del fondo alla linea di scorrimento della condotta adatta per la sedimentazione e il prelievo di campioni di acqua. (dim. minime 40x40x40h) particolare costruttivo</p> <p>PIANTA </p> <p>SEZIONE </p>
	<p><b>POZZETTO DI DERIVAZIONE</b> pozzetto scolare di derivazione condotte. particolare costruttivo</p> <p>PIANTA </p> <p>SEZIONE </p>
	<p><b>PLUVIALE NON CANALIZZATO</b> pluviale con scarico a cielo aperto</p>
	<p><b>PEZZI SPECIALI</b> pezzo speciale per raccordi di tubazioni con diversi diametri particolare costruttivo</p>

SIMBOLI	DESCRIZIONE E PARTICOLARI
	<p>Tubazioni acquedotto:</p>
	<p><b>POZZETTO SIFONATO E CADITOIA</b> pozzetto sifonato con cooerchio a caditoia. particolare costruttivo</p> <p>PIANTA </p> <p>SEZIONE </p>
	<p><b>POZZETTO PLUVIALE SIFONATO</b> pozzetto pluviale sifonato con sigilla ispez. particolare costruttivo</p> <p>PIANTA </p> <p>SEZIONE </p>
	<p><b>PEZZI SPECIALI</b> pezzi speciali a 45° per cambi direzione delle tubazioni. particolari costruttivi</p>

# LEGENDA E PARTICOLARI RETE ACQUE NERE


SIMBOLI	DESCRIZIONE E PARTICOLARI
	Tubazioni acque nere: mm. 120÷150 <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C. serie pesante di colore rosso <input type="checkbox"/> grès

	<b>POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE</b> pozzetto dotato di curva a 45° munito di tappo a tenuta per l'ispezione.
--	---

particolare costruttivo

PIANTA

SEZIONE




SIMBOLI	DESCRIZIONE E PARTICOLARI
	Tubazioni di sfiato: mm. 40 P.V.C. serie pesante di colore rosso

	<b>POZZETTO DI DERIVAZIONE</b> pozzetto dotato di derivazione a 45° con o senza curva a 45° munito di tappo a tenuta per l'ispezione.
--	--

particolare costruttivo

PIANTA

SEZIONE




	<b>POZZETTO D'ISPEZIONE</b> pozzetto dotato di pezzo speciale T.E. munito di tappo a tenuta per l'ispezione.
--	---

particolare costruttivo

PIANTA

SEZIONE




	<b>POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE DOLCE</b> pozzetto dotato di derivazione con pezzo speciale T.E. munito di tappo a tenuta per l'ispezione e curve a 45°.
--	---

particolare costruttivo

PIANTA

SEZIONE




	<b>BACINO CONDENSAGRASSI</b> Bacino circolare del diametro minimo di cm. 80 e avente due setti di protezione delle condotte di entrata e uscita con camera per la raccolta di grassi e saponi.
--	---

particolare costruttivo


PIANTA

SEZIONE




	<b>POZZETTO DI ALLACCIAMENTO STRADALE</b> Pozzetto di collegamento. particolare costruttivo
--	---

PIANTA



SEZIONE



SI ALLEGA :

- Documentazione fotografica
- Copie degli elaborati tecnici di cui all'allegato E del Mod. 1/ I.T.
- Attestazione del versamento di L. 200,000 ogni U.I.U. (unità immobiliare urbana) catastalmente definita (escluso garage) quale Contributo di ALLACCIO "una tantum" da versare su apposito bollettino di c.c.p. n°11340353 (Servizio Tesoreria - Comune di Saccolongo)  
< con esclusione degli Scarichi per Subb irrigazione ed Acque Superficiali >
- Attestazione del versamento di L. 50,000 per diritti di segreteria  
bollettino di c.c.p. n°11340353 (Servizio Tesoreria - Comune di Saccolongo)
- Eventuali riferimenti a pratiche edilizie esistenti in istruttoria ;
- Copia dell'atto di Proprietà
- Eventuale consenso formale dei proprietari interessati per la posa in opera della tubazione privata che attraversa la loro proprietà per raggiungere l'allacciamento della fognatura nera comunale , relativo alle acque nere , sollevando così il Consorzio e il Comune da ogni responsabilità in dipendenza dall'esercizio del servizio in parola;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Documentazione obbligatoria

Attestazione Versamento per diritti di segreteria
--

Attestazione Versamento "Una Tantum" per contributi di allaccio
---

